

M. D.

ATTO COSTITUTIVO

della Società Cinematografica "ORBIS" per azioni

=====

L'anno millenovecentoquarantaquattro

Il giorno 20 Dicembre 1944

Innanzi a me Notaio

si sono costituiti i signori :

- 1) Prof. Luigi Gedda
- 2) Dr. Diego Fabbri
- 3) Rag. Angelo Camerlenghi
- 4) Comm. Vincenzo Scannapieco.
- 5) Comm. Arturo Scarano
- 6) Comm. Dott. Ing. Giuseppe Golinelli
- 7) Comm. Benedetto Veneziano
- 8) Rag. Oscar Rocchi
- 9) Comm. Enrico Sarri
- 10) Dr. Francesco Leone.

## Art. I

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Cinematografica ORBIS per azioni", con Sede in Roma.

## Art. 2

La Società ha per oggetto :

- a) La produzione, anche in partecipazione con altre società ed imprese, di film a contenuto e carattere di sana moralità nonchè di documentari e cortometraggi;
- b) l'impianto, l'acquisto, l'affitto e l'esercizio di stabilimenti di posa;
- c) la distribuzione e il noleggio di film, documentari e cortometraggi in Italia, nelle Colonie e all'estero;
- d) l'acquisto di film esteri e scambi relativi;
- e) l'impianto e la gestione di sale di proiezione.

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale finanziaria e industriale, mobiliare ed immobiliare, connessa con l'attività di cui sopra ed assumere partecipazione e cointeressenze in altre società ed imprese con oggetto similare.

L'attività della Società potrà svolgersi in Italia, nelle Colonie e all'Estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata da oggi al 31 dicembre 1955 e potrà essere prorogata dall'Assemblea.

Art. 4

Il capitale sociale di L. 1.000.000 (un milione) diviso in 2.000 (duemila) azioni da L. 500 (cinquecento) ciascuna sottoscritte come segue :

1) Prof. Luigi Gedda	n°	350	azioni
2) Dr. Diego Fabbri	"	350	"
3) Rag. Angelo Camerlenghi	"	340	"
4) Comm. Vincenzo Scannapieco	n.	140	azioni
5) Comm. Arturo Scarano	"	140	"
6) Ing. Giuseppe Golinelli	"	140	"
7) Rag. Benedetto Veneziano	"	140	"
8) Rag. Oscar Rocchi	"	140	"
9) Comm. Enrico Sarri	"	140	"
10) Dr. Francesco Leone	"	120	"

-----  
N°2.000 azioni.

Riconoscono gli intervenuti che da ognuno di essi fu eseguito il versamento dei primi tre decimi delle azioni rispettivamente sottoscritte e che l'importo complessivo dei detti tre decimi è stato depositato per loro conto presso la Banca d'Italia, come risulta dalla relativa ricevuta rilasciata dalla Banca stessa in data 20 dicembre 1944 e che in copia autentica si allega al presente atto

sotto la lettera A/ (Allegato A).

Art. 5

La Società si dichiara costituita sotto la ferma osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto sociale che viene da me notaio letto agli interessati e quindi allegato a questo atto sotto la lettera B (Allegato B), come parte essenziale di esso.

Art. 6

A comporre il primo Consiglio di amministrazione vengono nominati i signori :

- 1) Dr. Agostino Maltarello
- 2) Comm. Vincenzo Scannapieco
- 3) Comm. Antonio Scarano
- 4) Rag. Angelo Camerlenghi
- 5) Avv. Luigi Beltrame Quattrocchi.

I detti signori, tutti presente, dichiarano di accettare la nomina.

Art. 7

Per il primo triennio vengono nominati Sindaci effettivi i signori :

- 1) Dr. Francesco Favorini
- 2) Rag. Oscar Rocchi
- 3) Dott. G. Caiola

e Sindaci supplenti i signori :

- 1) Dr. Enrico Biamonti
- 2) Rag. Mario Cicolari

Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il Signor Dr. Francesco Favorini.

L'emolumento ai Sindaci effettivi viene determinato in L.20.000 (ventimila) annue delle quali L. 8.000 (otto-

mila) al Presidente del Collegio, e L. 12.000 (dodicimila) da dividersi in parti eguali tra gli altri due Sindaci.

Art. 8

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1945.

Art. 9

I comparanti autorizzano il Signor Antonio Scarano ad apportare al presente atto e all'allegato statuto le eventuali modificazioni che fossero richieste dalle Autorità giudiziaria per far luogo al provvedimento omologativo o dalle altre competenti autorità.

Rimane altresì lo stesso Signor Antonio Scarano autorizzato a ritirare a suo tempo dalla Banca d'Italia, il deposito dei tre decimi, come sopra effettuato, rilasciandone liberamente quietanza e senza bisogno di ulteriori deliberazioni e ratifiche e con esonero della Banca stessa e dei suoi agenti, impiegati, contabili, cassieri da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che andranno a fare in appoggio del presente strumento.

Art. 10

Dichiarano i comparanti di aver già provveduto a presentare regolare domanda alle competenti Autorità amministrative per la concessione dell'autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi per la costituzione delle Società per azioni.

Art. II

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

---

Di quanto sopra richiesto io Notaio ecc.